



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

Soverato@guardiacostiera.it

WEB:<http://www.guardiacostiera.it/soverato/index.efm>

ORDINANZA n°21 /2005

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

VISTO il Decreto Legislativo 14/08/1996, n° 436, attuativo della Direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e di immissione in commercio delle unità da diporto;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all'attuazione delle Direttive CEE n°91/156 e n°91/689 in materia di rifiuti;

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662;

VISTA la Legge 31 dicembre 1982 n.979, recante "Disposizioni per la Difesa del Mare";

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico;

VISTA la Legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

VISTA la Direttiva prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29 luglio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, intesa a disciplinare le modalità di immissione in mare degli scarichi dei servizi igienici delle unità da diporto, con riferimento all'entrata in vigore, avvenuta in data 01/08/2005, del nuovo Annesso IV alla già citata Convenzione MARPOL 73/78;

CONSIDERATA la necessità di conformarsi alle disposizioni applicative recate dalla suddetta direttiva, attraverso l'emanazione di norme ordinarie d'immediata ed urgente attuazione in ambito circondariale;

VISTA la propria ordinanza n°09/2004 in data 14 maggio 2004, disciplinante l'esercizio dell'attività balneare e - per i profili su di essa incidenti - della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Soverato, intesa ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 71 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1- Ferme restando le vigenti disposizioni in materia previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78), è fatto divieto a tutte le unità da diporto effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla loro sosta presenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Soverato. Analogo divieto sussiste entro la zona di mare per una profondità di **150 (centocinquanta) metri** dalle spiagge e di **100 (cento) metri** dai tratti di costa a picco sul mare.

Art. 2- Nelle acque antistanti il Circondario Marittimo di Soverato, tutte le unità da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami, non trattati a norma MARPOL, soltanto oltre il limite delle 3 (tre) miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Art. 3- I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in conseguenza dell'evento inquinante provocato e saranno puniti a seconda dell'infrazione commessa, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero più grave e/o diversa sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.39, comma 3°, della Legge 50/71 e dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4- E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata. La relativa pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché previa inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e relativa opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Soverato, 12/08/2005

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Matteo LOPRESTI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)